

PROTOCOLLO DI INTESA

FRA

**L'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEI MINORI DELLA
REGIONE PUGLIA**

E IL

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

CONSIDERATI

- Il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- il crescente fabbisogno di tutori legali di minori di età in alcune zone della Regione, soprattutto per la presenza di minori stranieri non accompagnati;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto nell'interesse del minore;
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età;

VISTI

- i principi informatori della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare ed al Tribunale per i minorenni;
- la Legge regionale della Regione Puglia n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne in Puglia" il cui art. 30 prevede la istituzione presso il Consiglio Regionale dell'Ufficio del Garante per i Diritti del Minore, con il compito, fra gli altri, di istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possono attingere i Giudici competenti (art. 30 comma 2 lett. J) nonché il successivo regolamento n. 23/2008 "Composizione e funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore" che, nel definire le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante assegna allo stesso il compito di "promuovere la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza dei minori" (art. 2 lett. I);
- L'intento del Garante di avviare percorsi di reclutamento e formazione di "Tutori" con l'obiettivo di offrire al minore in stato di necessità, per il tramite dell'Autorità Giudiziaria, il supporto di Volontari motivati e competenti, cui affidare i compiti previsti dal codice civile;

RITENUTO


- Che l'iniziativa promossa dal Garante dei Minori della Regione Puglia, si colloca

in termini di sussidiarietà verso l'Autorità Giudiziaria, nel necessario spirito di collaborazione interistituzionale, ed è volta a formare ed aggiornare i Tutori legali volontari, avvalendosi della collaborazione dei Giudici Tutelari, dei Magistrati dei Tribunali per i minorenni, di Formatori specializzati da reclutare per il tramite dei rispettivi Ordini professionali, di Organizzazioni riconosciute;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- L'Ufficio del Garante per i diritti dei Minori si impegna a curare la formazione di persone volontarie disponibili a svolgere la funzione di Tutore legale di un minore di età;
- L'Ufficio del Garante dei Minori provvede a raccogliere i nominativi dei Volontari formati in un apposito elenco sulla base dell'appartenenza territoriale e con riferimento all'ambito di competenza del Tribunale di riferimento;
- Il Giudice, deputato alla nomina di un Tutore legale per un minore di età, può rivolgersi all'Ufficio del Garante dei minori per richiedere uno o più nominativi di tutori disponibili ad assumere l'incarico;
- Al fine di consentire l'abbinamento migliore nell'interesse del minore, il Giudice può fornire all'Ufficio del Garante dei Minori le principali informazioni in suo possesso inerenti il caso specifico;
- l'Ufficio del Garante dei Minori, avvalendosi anche dei Servizi sociali territoriali, individua la o le persone più idonee ad assumere la specifica tutela;
- Il Garante dei Minori comunica al Giudice i nominativi individuati affinché, a sua discrezione, proceda alla nomina del tutore;
- L'ufficio del Garante dei Minori, anche alla luce delle indicazioni dei Giudici Tutelari e dei Giudici del tribunale per i Minorenni fornirà ai tutori, formati e impegnati nell'attività di tutela legale, l'ausilio di consulenza e di aggiornamento necessario all'espletamento delle loro funzioni;
- Il Garante curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza triennale.

Il Garante per i Diritti dei Minori
della Regione Puglia



Il Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Bari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IL GARANTE DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Dott.ssa Rosangela PAPARELLA